



NORMATIVA

PROVVEDIMENTO della SETTIMANA

Gli aspetti contributivi della riforma degli ammortizzatori sociali

Per effetto della riforma in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (art. 1, commi da 191 a 220, Legge di bilancio 2022), l'INPS fornisce le prime indicazioni sugli **aspetti di natura contributiva**. In ogni caso, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 e fino all'emanazione di apposita circolare con le specifiche istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi, i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle **disposizioni in uso al 31 dicembre 2021**.

Apprendisti e lavoratori a domicilio

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali (Titolo I e II, D.Lgs. n. 148/2015) tutti i lavoratori subordinati, a tempo pieno o parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca, nonché i lavoratori a domicilio.

In particolare, per gli apprendisti non è più prevista la limitazione per cui, se l'azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Di qui, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Inps alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Titolo I e/o Titolo II, D.Lgs. n. 148/2015), di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.

Dirigenti

Non risultano novellate le disposizioni concernenti i dirigenti, che restano pertanto esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie (Titolo I, D.Lgs. n. 148/2015). In relazione, invece, ai Fondi di solidarietà (Titolo II, D.Lgs. n. 148/2015), il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi solo se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi.

Integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, fatto salvo il predetto ampliamento della platea dei lavoratori tutelati.

Integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi



NORMATIVA

obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano (articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. n. 148/2015) e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Altre, rimangono destinatarie delle predette integrazioni salariali, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro.

La misura della contribuzione ordinaria è confermata nell'aliquota già prevista. Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Tuttavia, per il solo anno 2022, l'aliquota ordinaria è pari allo 0,27% (riduzione dello 0,63%).

Fondo di integrazione salariale (FIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria e che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano (articoli 26, 27 e 40, D.Lgs. n. 148/2015).

Altre, dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici.

DATORI DI LAVORO	MISURA DELLA CONTRIBUZIONE
Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente	0,50%
Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 dipendenti nel semestre precedente	0,80%

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

NORMATIVA

Per l'anno 2022, tuttavia, è prevista la riduzione delle predette aliquote di finanziamento.

DATORI DI LAVORO	MISURA DELLA CONTRIBUZIONE
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti	0,15% (0,50% ordinaria - 0,35% riduzione)
Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti	0,55% (0,80% ordinaria - 0,25% riduzione)
Datori di lavoro oltre 15 dipendenti	0,69% (0,80% ordinaria - 0,11% riduzione)
Imprese commerciali (incluse logistica), agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici con oltre 50 dipendenti	0,24% (0,80% ordinaria - 0,56% riduzione)

Contributo aggiuntivo

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione aggiuntiva nella misura già prevista, fatta salva la previsione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del trattamento, di una riduzione del contributo secondo le aliquote che seguono:

- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% oltre il precedente limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

Anche la contribuzione aggiuntiva connessa all'utilizzo delle prestazioni del FIS non viene modificata dal nuovo impianto normativo, rimanendo confermata nella misura del 4% delle retribuzioni perse e fatta salva la riduzione in misura pari al 40% in favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2025 il contributo aggiuntivo per i suddetti datori di lavoro è pari al 2,4% della retribuzione persa.

Lavoratori della pesca

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) sono estesi ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca (Legge n. 250/1958), nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Tali trattamenti possono essere riconosciuti solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell'attività di pesca. In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

Riferimenti

INPS, messaggio 9 febbraio 2022, n. 637

NORMATIVA

LEGISLAZIONE

Trasporto su strada: adeguamento al regolamento UE relativo ai tachigrafi

Ravvisata l'esigenza di assicurare l'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 165/2014 e nei relativi regolamenti di esecuzione, raccordandole con le attribuzioni già svolte dalle Camere di commercio, si apportano alcune modifiche al D.M. 31 ottobre 2003, n. 361, prevedendo, fra l'altro, che:

- le Autorità di controllo sono quelle deputate alla vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ovvero quelle adibite o autorizzate ai servizi di polizia stradale, ai sensi di quanto disposto dal codice della strada;
- le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e la Camera valdostana delle imprese e delle professioni curano l'acquisizione dei dati relativi al registro elettronico nazionale di cui all'articolo 31 del Regolamento ed assicurano, attraverso il proprio gestore del sistema informativo, il collegamento al sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all'articolo 3, Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68;
- le liste dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di installazione, di controllo, di ispezione e riparazione, sono formate dall'Unioncamere sulla base dei dati in possesso delle Camere di commercio e della Camera valdostana delle imprese e delle professioni che provvedono alle relative comunicazioni, anche mediante tecniche informatiche e telematiche;
- le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Riferimenti

D.M. 9 novembre 2021, n. 242

Esonero dal versamento dei contributi in favore delle imprese armatoriali

Stabilite le modalità attuative per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge in favore delle imprese armatoriali previsti al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonché per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare (articolo 88, co. 1, D.L. n. 104/2020).

I richiedenti inviano telematicamente apposita domanda, esclusivamente via PEC, all'indirizzo dg.tm@pec.mit.gov.it. E' fatto obbligo di presentare una domanda per ciascuna unità navale per la quale si richiede l'ammissione ai benefici. La domanda deve precisare per ciascuna unità navale, con riferimento al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed ivi imbarcato, il periodo compreso rispettivamente tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2020 e tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021 per il quale si



NORMATIVA

richiede l'ammissione al beneficio, indicando altresì, se, per il medesimo periodo, siano già stati effettuati versamenti contributivi ai fini dell'eventuale compensazione. Le domande, a pena di inammissibilità, devono essere presentate entro sette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Riferimenti

D.M. 28 dicembre 2021

NORMATIVA

PRASSI

Reddito di Cittadinanza e variazione della condizione occupazionale

L'articolo 1, comma 74, lett. b), n. 2, della Legge di bilancio 2022 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2022, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza deve essere comunicata all'INPS, mediante il modello "RdC-Com Esteso", non più entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, ma entro il giorno antecedente l'inizio della medesima attività. Resta, invece, invariato il termine di 30 giorni per la presentazione del modello "RdC-Com Esteso" per le attività di lavoro dipendente.

La modifica normativa in commento ha riflessi anche sulla disciplina del beneficio addizionale, per accedere, infatti, al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, il modello "RdC-Com Esteso" deve essere stato inviato all'INPS entro il giorno antecedente all'avvio dell'attività stessa.

Riferimenti

INPS, messaggio 9 febbraio 2022, n. 625

Assegno unico e universale: requisiti per l'applicazione

Il richiedente l'assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno (articolo 3, D.Lgs. n. 230/2021). Tra i vari chiarimenti forniti in materia con apposita circolare, l'INPS, ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato articolo 3, specifica che sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura: gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani; i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati"; i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei; i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U., per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Riferimenti

INPS, circolare 9 febbraio 2022, n. 23

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile

Dall'11 febbraio 2022, nelle more dell'emanazione del nuovo decreto ministeriale per l'aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile (ai sensi del nuovo articolo 46, D.Lgs. n. 198/2006), anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti potranno accedere all'applicativo reso disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>,

NORMATIVA

mediante le proprie credenziali SPID. Per tali aziende, in precedenza non tenute all'elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019. Successivamente all'emanazione del già citato decreto saranno pubblicate le linee guida per la compilazione del modulo aggiornato.

Riferimenti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 10 febbraio 2022

Amministrazione straordinaria: verifica della regolarità contributiva delle imprese interessate

Il D.M. 23 febbraio 2016 ha apportato modifiche all'articolo 5, D.M. 30 gennaio 2015, integrando l'elencazione delle fattispecie di amministrazione straordinaria e disponendo che l'attestazione di regolarità non è più sottoposta alla condizione dell'avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esaminando le osservazioni mosse dai Commissari nel corso di una procedura di cui al D.Lgs. n. 270/1999, ha ritenuto che, ai fini della verifica della regolarità contributiva, nel periodo che intercorre tra la sentenza del Tribunale e l'adozione del decreto del Tribunale che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b), DM 30 gennaio 2015 secondo cui la regolarità sussiste comunque in caso di "sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative".

Resta confermato che, in caso di procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi, le eventuali situazioni di irregolarità non avranno rilevanza a decorrere dalla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico che provvede all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria. La verifica della regolarità contributiva avrà ad oggetto gli adempimenti contributivi riferiti ai periodi successivi, rispettivamente, alla data del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria e alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di ammissione alla procedura nell'amministrazione straordinaria.

Riferimenti

INPS, messaggio 9 febbraio 2022, n. 626